



# COMUNE DI VILLAPUTZU

PROVINCIA DI CAGLIARI

**Bando pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 – Anno 2014**

## PER IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA IL SEGRETARIO COMUNALE

**VISTA** la L. n. 431 del 09/12/1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13/1 del 08/04/2014, con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014;

**VISTA** la nota dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 13236 del 10/04/2014, avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014";

**VISTA** la propria Determinazione n. 300 del 19/06/2014, con la quale è stato approvato lo schema del presente bando;

## RENDE NOTO

che ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 11, è indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2014.

### Art. 1 - Requisiti per l'ammissione

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di base:

- residenza anagrafica nel Comune di Villaputzu. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 25/06/2008 n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con L. 06/08/2008 n. 133);
- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di cui agli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286;
- titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Villaputzu e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva; l'alloggio deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente. Inoltre, per l'anno in corso sono

considerati destinatari dei contributi anche i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

- regolarità nei pagamenti dei canoni d'affitto mensili.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e devono permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi dai contributi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (villa), A/9 (castelli);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/98, in qualsiasi località del territorio nazionale;
- gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- i beneficiari di altre indennità e/o contributi erogati per lo stesso titolo da questa Amministrazione Comunale o da altri Enti;
- coloro che presenteranno richiesta oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando.

### **Art. 2 - Definizione di nucleo familiare**

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, per nucleo familiare si intende quello composto da:

- richiedente e componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto alla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989;
- soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

### **Art. 3 - Requisiti reddituali**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- Fascia A:** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2014 (€ 13.035,88) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B:** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (€ 13.578,00 – limite stabilito dalla Regione Sardegna per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica). L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

Numero componenti nucleo	Limite di reddito familiare	
1 o 2 persone	€ 16.157,82	(+ 19%)
3 persone	€ 19.416,54	(+ 43%)
4 persone	€ 22.675,26	(+ 67%)
5 o più persone	€ 23.761,50	(+ 75%)

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2014 - redditi 2013, occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, parte B dati fiscali, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Si precisa che:

- ✓ le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ✓ ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni;
- ✓ per i soggetti che dichiarano “reddito zero” o reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte del pagamento del canone di locazione.

#### **Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione deve essere redatta, pena l’esclusione, sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villaputzu e disponibile presso l’Ufficio Centralino e sul sito internet istituzionale all’indirizzo [www.comune.villaputzu.ca.it](http://www.comune.villaputzu.ca.it).

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire a mano o tramite raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo Comunale **entro e non oltre le ore 12 del 10/07/2014**.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo Comunale.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine suindicato.

Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente.

#### **Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda occorre allegare:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- Se immigrato copia del certificato storico di residenza di cui all’art. 1 del presente bando;
- Se extracomunitario copia del permesso o della carta di soggiorno.

Le domande prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione alla formazione della graduatoria e pertanto escluse.

#### **Art. 6 - Graduatoria**

L’Ufficio Servizi Sociali Comunale procederà all’istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità, nonché alla stesura della graduatoria provvisoria.

La graduatoria sarà redatta sulla base del reddito annuo imponibile posseduto dal nucleo familiare e relativo all’anno 2013.

A parità di reddito avranno precedenza i richiedenti con l’incidenza superiore del canone di locazione sullo stesso reddito.

Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile presentare, a mezzo istanza scritta, eventuali ricorsi debitamente motivati, presso l’Ufficio Protocollo Comunale.

Concluso l’esame degli eventuali ricorsi, verrà predisposta e pubblicata la graduatoria definitiva.

#### **Art. 7 - Determinazione dei contributi**

L’ammontare massimo del contributo è dato dalla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sulla situazione reddituale specificate nei precedenti punti di cui alla fascia "A" e "B" dei requisiti di carattere economico.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione, e in relazione al reddito imponibile del nucleo familiare, con le seguenti modalità:

- per i nuclei familiari in possesso di un reddito annuo imponibile uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2014 (€ 13.035,88) l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74 (FASCIA A)**;
- per i nuclei familiari in possesso di un reddito annuo imponibile uguale o inferiore ai limiti indicati all'art. 3 rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, + 43%, + 67%, e + 75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 13.578,00, con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali principi contenuti nell'art. 3 della L. R. n. 7/2000 prevedono infatti il mantenimento dell'alloggio pubblico da parte dell'assegnatario in possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate, che vengono però riconosciute in questa sede tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+ 19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, + 43% con 3 persone, + 67% con 4 persone, + 75% con 5 o più persone). L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00 (FASCIA B)**.

**Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:**

- **reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;**

- **canone annuo effettivo = € 3.600;**

- **canone sopportabile = (10.000 x 14%) = € 1.400.**

- **Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.**

- **Quindi: ammontare massimo del contributo = (€ 3.600 – € 1.400) = € 2.200.**

L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento presso la Tesoreria del Comune di Villaputzu delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato Regionale e alla presentazione in originale delle ricevute di pagamento del canone di locazione.

Il Comune provvederà al pagamento del contributo ammesso successivamente all'acquisizione delle relative somme dalla R.A.S., pertanto il pagamento dei contributi non potrà essere erogato né preteso dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

I contributi saranno concessi secondo l'ordine di graduatoria.

Il contributo sarà riportato ai mesi effettivi di locazione documentati.

#### **Art. 8 - Controlli e sanzioni**

Il Comune di Villaputzu si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi inoltre di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

#### **Art. 9 - Informativa sull'uso dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale concessione dei contributi economici spettanti. Il conferimento dei dati è obbligatorio

per l'istruttoria della pratica, pertanto, qualora il richiedente non fornisca i dati e la documentazione richiesta, non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei e raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villaputzu. Informazioni inerenti il presente bando pubblico possono essere richieste all'Operatrice Sociale D.ssa Daniela Trebini.

#### **Art. - 10 Pubblicità**

Il presente bando pubblico viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.villaputzu.ca.it](http://www.comune.villaputzu.ca.it) fino alla data di scadenza della presentazione delle richieste.

Copia del presente bando pubblico è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., presso l'Ufficio Centralino del Comune negli orari di apertura al pubblico.

#### **Art. - 11 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione - L. 431/98, e alla Delibera di G.R. n. 13/1 del 08/04/2014.

L'Operatrice Sociale  
F.to D.ssa Daniela Trebini



Per il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa Maria Lucia Chessa